

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 20 – Segretario generale 1. Ai sensi dell'art. 37, comma 1 bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Segretario Generale è nominato con delibera del Consiglio dell'Autorità, su proposta del Presidente, tra i dirigenti di livello non inferiore a quello di Direttore Principale dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni, dirigenti in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale e professori universitari. 2. Al Segretario Generale spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Componente dell'Autorità, ridotta del cinque per cento. Al Vice Segretario Generale di cui all'articolo 17 del regolamento di organizzazione e funzionamento è attribuito un trattamento economico determinato sino alla misura massima di quello spettante al suddetto Segretario Generale, ulteriormente ridotto del cinque per cento. 2-bis. Per il personale proveniente dalla Pubblica amministrazione in fuori ruolo o aspettativa e per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico, per la durata dell'incarico, è pari al livello stipendiale del Condirettore centrale, cod. CC1, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento. 3. L'Autorità può revocare l'incarico di Segretario Generale in presenza di gravi motivi.	Art. 20 – Segretario generale 1. <i>Identico.</i> 2. Al Segretario Generale spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Componente dell'Autorità, ridotta del cinque per cento. Al Vice Segretario Generale di cui all'articolo 17 del regolamento di organizzazione e funzionamento è attribuito un trattamento economico determinato sino alla misura massima di quello spettante al suddetto Segretario Generale, ulteriormente ridotto del cinque per cento. 2-bis. Per il personale proveniente dalla Pubblica amministrazione in fuori ruolo o aspettativa e per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico, per la durata dell'incarico, è pari al livello stipendiale del Condirettore centrale, cod. CC1, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento. Abrogato. 3. <i>Identico.</i>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Testo in vigore	Testo proposto
Non presente.	Art. 20-bis – Vice Segretario generale 1. Il Vice Segretario generale, di cui all'articolo 17 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Segretario generale, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelte tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari ovvero persone in possesso di adeguata qualificazione e documentata esperienza professionale pluriennale maturata anche nel settore privato. 2. Al Vice Segretario generale spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario generale, ridotta del cinque per cento. 3. L'incarico di Vice Segretario generale viene conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile; L'Autorità può revocare l'incarico di Vice Segretario generale in presenza di gravi motivi.

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 21 – Capo di Gabinetto 1. Il Capo di Gabinetto è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari ovvero persone in possesso di adeguata qualificazione e documentata esperienza professionale pluriennale maturata anche nel settore privato. 1-bis. Abrogato. 2. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario Generale, di cui all'art. 20, comma 2, ridotta del dieci per cento. 2-bis. Per il personale proveniente dalla Pubblica amministrazione in fuori ruolo o aspettativa e per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico, per la durata dell'incarico, è pari al livello stipendiale del Condirettore centrale, cod. CC5, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento. 2-ter. L'incarico di Capo di Gabinetto, stante la sua natura fiduciaria, può essere revocato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.	Art. 21 – Capo di Gabinetto 1. <i>Identico.</i> 1-bis. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i> 2-bis. Per il personale proveniente dalla Pubblica amministrazione in fuori ruolo o aspettativa e per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico, per la durata dell'incarico, è pari al livello stipendiale del Condirettore centrale, cod. CC5, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento. Abrogato. 2-ter. <i>Identico.</i>

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE (RTGE)
DOCUMENTO DI RAFFRONTO**

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 22 – Consigliere Giuridico 1. Il Consigliere Giuridico è nominato con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti dei ruoli delle pubbliche amministrazioni e professori universitari ordinari. 1-bis. L'incarico di Consigliere Giuridico è incompatibile con quello di dirigente preposto ad un Ufficio dell'Autorità. 2. Al Consigliere Giuridico spetta un trattamento economico corrispondente alla retribuzione complessiva del Segretario Generale, di cui all'art. 20, comma 2, ridotta del venti per cento. 2-bis Per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico per la durata dell'incarico è pari a quello in godimento, adeguata con la relativa progressione economica eventualmente maturata, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento. 2-ter. L'incarico di Consigliere Giuridico viene conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile; stante la sua natura fiduciaria, può essere revocato con un preavviso di 30 (trenta) giorni	Art. 22 – Consigliere Giuridico 1. <i>Identico.</i> 1-bis. <i>Identico.</i> 2. <i>Identico.</i> 2-bis Per il personale di ruolo dell'Autorità, il trattamento economico per la durata dell'incarico è pari a quello in godimento, adeguata con la relativa progressione economica eventualmente maturata, oltre l'attribuzione del 100% del premio di risultato, di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del presente Regolamento. Abrogato. 2-ter. <i>Identico.</i>